

# AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

## IL PRESIDENTE

Decreto N. **1608**

**Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

**Visto** il decreto n. 1438 del 14 dicembre 2016 con il quale sono stati confermati, sino a nuova o diversa disposizione, i provvedimenti adottati dall'ex Autorità Portuale di Genova in materia di conferimento di poteri, funzioni e deleghe di firma;

**Vista** l'autorizzazione n° 8245/2006 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria – ha concesso all'ex Autorità Portuale di Genova l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo da applicarsi sulle autorizzazioni per svolgere lavori in ambito portuale;

**Richiamato** il Decreto 16 aprile 1999, n. 555 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina di attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Genova;

**Vista** l'istanza presentata in data 10 ottobre 2016 dalla Società G. Santoro S.r.l. intesa ad ottenere l'iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav. per lo svolgimento in ambito portuale dell'attività di "bonifiche ambientali" per l'anno 2017;

**Visto** che il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza si è concluso con esito positivo ed acquisiti al riguardo i pareri favorevoli espressi dalla Direzione Tecnica, dal Servizio Ambiente e dall'Ufficio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'Ente;

**Sentito** il Segretario Generale f. f.;

## DECRETA

La Società G. Santoro S.r.l., con sede in Genova, Calata Darsena – Ponte parodi è iscritta, per l'anno 2017, al n. 183 del Registro istituito ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. per lo svolgimento dell'attività di "bonifiche ambientali".

La presente non autorizza alcuna occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale.

Codesta Società corrisponderà un importo di € 258,23 a titolo di contributo forfetario per spese di istruttoria.

L'esercizio dell'attività in questione è soggetto ai disposti del Regolamento citato in premessa ed approvato con Decreto 16 aprile 1999, n. 555 ed è altresì subordinato al rispetto di tutte le norme e le disposizioni legislative vigenti in materia, nonché di Regolamenti, Ordinanze e/o Decreti emanati sia dalla scrivente Amministrazione che da

altre autorità competenti.

La Società dovrà essere iscritta all'albo dei trasportatori/smaltitori rifiuti e i mezzi operativi dovranno essere in regola con le norme vigenti.

Ogni intervento in ambito portuale dovrà essere comunicato al Servizio Ambiente con congruo anticipo elencando la tipologia dell'intervento tramite relazione scritta; a fine anno dovrà essere indicata la quantità di rifiuti prodotta.

Il personale utilizzato dovrà essere abilitato alle mansioni di competenza e dovrà essere in regola con gli obblighi previsti in materia assicurativa e contributiva e munito di permesso valido per l'accesso al porto come previsto dalle vigenti normative in materia.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare in qualsiasi momento la presente senza che la revoca medesima dia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Genova, li **29 DIC. 2016**

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Paolo Emilio Signorini

Imposta di bollo, pari ad € 16,00,  
assolta in modo virtuale giusta  
Autorizzazione dell'Agenzia delle  
Entrate - Direzione Regionale della  
Liguria - n° 8245/2006.